

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AI MEMORANDUM D'INTESA FIRMATI
TRA L'AVVOCATURA GENERALE DELL'UNIONE DELLA REPUBBLICA
FEDERATIVA DEL BRASILE E L'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN DATA 11 APRILE 2014 E 16
NOVEMBRE 2018**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3, del Memorandum d'Intesa firmato in data 11 aprile 2014, e dell'articolo 8, comma 1, del Memorandum d'Intesa firmato in data 16 novembre 2018, entrambi tra l'Avvocatura Generale dell'Unione della Repubblica Federativa del Brasile e l'Avvocatura Generale dello Stato della Repubblica Italiana, le autorità brasiliana e italiana, dopo nuovi colloqui e considerando gli interessi istituzionali e degli Stati rispettivi, hanno stabilito il seguente Protocollo Aggiuntivo ai suddetti Memoranda:

**Articolo 1
Proroga della validità del Memorandum**

Il Memorandum d'Intesa firmato tra l'Avvocatura Generale dell'Unione della Repubblica Federativa del Brasile e l'Avvocatura Generale dello Stato della Repubblica Italiana, in data 11 aprile 2014, è prorogato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, restando ferma la possibilità di esclusione prevista nel comma 6.

**Articolo 2
Integrazione del Memorandum**

Il Memorandum d'Intesa firmato tra l'Avvocatura Generale dell'Unione della Repubblica Federativa del Brasile e l'Avvocatura Generale dello Stato della Repubblica Italiana, in data 11 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, è integrato dalle seguenti disposizioni:

1. Le Istituzioni firmatarie del presente Protocollo potranno offrirsi reciprocamente consulenza, assistenza e collaborazione, in campo giuridico e nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi ordinamenti nazionali e, in particolare:

I. Per quanto riguarda l'Avvocatura Generale dello Stato Italiano, nei termini e condizioni previsti dall'art. 48 del Regio Decreto 1611/1933, previa autorizzazione conforme all'art. 43 del medesimo Regio Decreto; nonché, ai sensi e condizioni degli articoli 47 e 48 dello stesso Regio Decreto 1611/1933, per



questioni sorte nel territorio dello Stato italiano o dell'Unione Europea, con riferimento a trattati, accordi e convenzioni sottoscritti dalle sue Istituzioni, purché richiesta da organi della Repubblica Federativa del Brasile secondo le formalità previste.

II. Per quanto riguarda l'Avvocatura Generale dell'Unione della Repubblica Federativa del Brasile, nei termini e condizioni previsti dall'art. 131 della Costituzione Federale, dalla Legge Complementare n. 73 del 1993, dai trattati bilaterali, dalle convenzioni internazionali e da normative specifiche, per l'assistenza, la consulenza e il supporto giuridico alla Repubblica Italiana e alle istituzioni pubbliche ad essa collegate, purché richiesta secondo le formalità previste, al fine di adempiere agli obblighi derivanti da accordi, trattati e convenzioni sottoscritti tra gli Stati e le loro Istituzioni, nonché per cooperare con la nazione amica per fini leciti e pacifici.

2. Costituiscono oggetto d'interesse per la promozione dei contatti istituzionali e per l'approfondimento delle relazioni di cooperazione e studio:

I. La promozione di contatti e di forum internazionali delle Avvocature di Stato, in conformità con l'articolo 2 del Memorandum d'Intesa firmato tra le Parti in data 16 novembre 2018;

II. L'assistenza reciproca nella ricerca sul diritto costituzionale comparato e internazionale, con l'obiettivo di migliorare la difesa di atti o norme giuridiche davanti a giurisdizioni costituzionali e internazionali;

III. La creazione di un programma scientifico-accademico continuativo, gestito da scuole o enti istituzionali, dedicato:

a) alla formazione di avvocati, dirigenti, collaboratori e funzionari amministrativi delle rispettive Istituzioni;

b) al rafforzamento delle cooperazioni istituzionali sopra menzionate.

Articolo 3 Punti di Contatto

L'articolo 3, del Memorandum d'Intesa, firmato in data 16 novembre 2018, e l'articolo 5 del Memorandum d'Intesa, firmato in data 11 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, assumono il seguente tenore:




1. La redazione del Piano di Cooperazione e l'attuazione delle altre attività previste dai Memorandum di Intese firmate saranno affidate ai Punti di Contatto designati dalle Parti.
2. L'Avvocatura Generale dell'Unione della Repubblica Federativa del Brasile designa come Punto di Contatto, ai fini del presente Memorandum, l'Ufficio dell'Avvocato Generale dell'Unione Brasiliano, con facoltà di delega nell'esercizio delle funzioni.
3. L'Avvocatura Generale dello Stato della Repubblica Italiana designa come Punto di Contatto, ai fini del presente Memorandum, l'Ufficio dell'Avvocato Generale dello Stato Italiano, con facoltà di delega nell'esercizio delle funzioni.

Articolo 4 **Disposizioni Finali**

Le clausole non modificate dei Memorandum d'Intese firmati tra l'Avvocatura Generale dell'Unione della Repubblica Federativa del Brasile e l'Avvocatura Generale dello Stato della Repubblica Italiana, in data 11 aprile 2014 e 16 novembre 2018, restano pienamente in vigore.

I firmatari sottoscrivono il presente Protocollo Aggiuntivo al Memorandum d'Intesa in due originali, redatti in lingua portoghese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Roma, 5 settembre 2025


ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

